ALLEGATO F
Atto n.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E

ASSESTAMENTO GENERALE

REVISORE UNICO: Dott. Cesare CAMPACCI

Verbale n 41 del 18/07/2019

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 18/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 (cfr verbale n 37 del 11/03/2019).

In data 29/042019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 (cfr verbale n 40 del 18/04/2019), determinando un risultato di amministrazione di euro 309.654,12 così composto:

fondi accantonati per euro 102.150,57 di cui € 6.905,54 per indennità di fine mandato del Sindaco Avv. Rosaria Tassinari, con mandato scaduto il 27/05/2019;

fondi vincolati per euro 193.915,56;

fondi destinati agli investimenti per euro 87,01;

fondi disponibili per euro 13.500,98.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

Delibera n° 38 del 08/05/2019 prelevamento € 1.193,00 per spese legali

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa
Delibera n° 44. del 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:
Determinazione del 21/05/2019

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 0,00.

In data 13/07/2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:
"*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ***31 luglio di ciascun anno****, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il* ***31 luglio di ciascun anno****, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.
Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

a. la stampa dello stato di attuazione alla data del 13/07/2019

b. la relazione del responsabile dell'Area Finanziaria sull'andamento delle entrate;

c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

d. la dichiarazione del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;

e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta congruo rispetto all'andamento della gestione dei residui;

f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;

g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale redatto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019, che vede in sede di assestamento generale al bilancio di previsione una riduzione della spesa complessiva di personale per l'anno 2019;

h. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 13/07/2019;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2018, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), è stata prevista la possibilità che:

(comma 1015) "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

> *1. con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
>
> *2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."*

Inoltre al comma 1016 viene previsto che: *"La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

> *1. l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
>
> *2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."*

Il comma 1017 prevede che *"I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui*

all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".

Il Comune di Rocca San Casciano non si è avvalso di tale facoltà prevista dalla normativa vigente.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Si rappresenta che, richiedendo l'art. 239 del TUEL un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, ***è necessario il parere dell'Organo di revisione.***

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di euro 19.330,54 così composta:

fondi accantonati	per euro 6.905,54 ;
fondi vincolati	per euro _____ ;
fondi destinati agli investimenti	per euro _____;
fondi disponibili	per euro 12.425,00.

e destinata per euro 6.905,54 al finanziamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco e per 12.425,00 a maggiori spese correnti e pertanto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2019 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.301,40		15.301,40
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	68.262,80		68.262,80
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-	19.330,54	19.330,54
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	902.811,00	1.265,00	904.076,00
2	*Trasferimenti correnti*	136.185,00	10.355,00	146.540,00
3	*Entrate extratributarie*	248.692,00	506,00	249.198,00
4	*Entrate in conto capitale*	1.240.441,00	27.662,00	1.268.103,00
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	-		-
6	*Accensione prestiti*	-		-
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-		-
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	551.300,00		551.300,00
	Totale	**3.079.429,00**	**39.788,00**	**3.119.217,00**
	Totale generale delle entrate	**3.162.993,20**	**59.118,54**	**3.222.111,74**

	Disavanzo di amministrazione			-
1	*Spese correnti*	1.184.451,40	28.856,54	1.213.307,94
2	*Spese in conto capitale*	1.328.703,80	30.262,00	1.358.965,80
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	-		-
4	*Rimborso di prestiti*	98.538,00		98.538,00
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	-		-
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	551.300,00		551.300,00
	Totale generale delle spese	**3.162.993,20**	**59.118,54**	**3.222.111,74**

TITOLO	ANNUALITA' 2019 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	1.264.937,87		1.264.937,87
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	1.052.240,80	1.265,00	1.053.505,80
2	*Trasferimenti correnti*	218.924,18	10.355,00	229.279,18
3	*Entrate extratributarie*	354.908,39	506,00	355.414,39
4	*Entrate in conto capitale*	220.000,00	2.400,00	222.400,00
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*		-	-
6	*Accensione prestiti*	183.570,66	-	183.570,66
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	-	-
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	591.688,08	-	591.688,08
	Totale	**2.621.332,11**	**14.526,00**	**2.635.858,11**
	Totale generale delle entrate	**3.886.269,98**	**14.526,00**	**3.900.795,98**
1	*Spese correnti*	2.381.712,20	2.551,50	2.384.263,70
2	*Spese in conto capitale*	1.920.571,57	- 911.942,00	1.008.629,57
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*		-	-
4	*Rimborso di prestiti*	98.538,00	-	98.538,00
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	-	-	-
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	568.317,58	- 158.953,00	409.364,58
	Totale generale delle spese	**4.969.139,35**	**- 1.068.343,50**	**3.900.795,85**
	SALDO DI CASSA	- 1.082.869,37	1.082.869,50	0,13

TITOLO	ANNUALITA' 2020 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	946.849,00	-	946.849,00
2	*Trasferimenti correnti*	136.185,00	-	136.185,00
3	*Entrate extratributarie*	227.675,00	-	227.675,00
4	*Entrate in conto capitale*	541.860,00	-	541.860,00
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	-	-	-
6	*Accensione prestiti*	-	-	-
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	-	-
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	551.300,00	-	551.300,00
	Totale	**2.403.869,00**	-	**2.403.869,00**
	Totale generale delle entrate	**2.403.869,00**	-	**2.403.869,00**

	Disavanzo di amministrazione		-	-
1	*Spese correnti*	1.207.532,00	-	1.207.532,00
2	*Spese in conto capitale*	541.860,00	-	541.860,00
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	-	-	-
4	*Rimborso di prestiti*	103.177,00	-	103.177,00
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	-	-	-
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	551.300,00	-	551.300,00
	Totale generale delle spese	**2.403.869,00**	-	**2.403.869,00**

	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-		-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	937.876,00	-	937.876,00
2	*Trasferimenti correnti*	136.185,00	-	136.185,00
3	*Entrate extratributarie*	233.339,00	-	233.339,00
4	*Entrate in conto capitale*	1.024.275,00	-	1.024.275,00
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	-	-	-
6	*Accensione prestiti*	-	-	-
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	-	-
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	551.300,00	-	551.300,00
	Totale	2.882.975,00	-	2.882.975,00
	Totale generale delle entrate	2.882.975,00	-	2.882.975,00

	Disavanzo di amministrazione	-	-	-
1	*Spese correnti*	1.203.306,00	-	1.203.306,00
2	*Spese in conto capitale*	1.024.275,00	-	1.024.275,00
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	-	-	-
4	*Rimborso di prestiti*	104.094,00	-	104.094,00
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	-	-	-
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	551.300,00	-	551.300,00
	Totale generale delle spese	2.882.975,00	-	2.882.975,00

Le variazioni sono così riassunte:

2019	
Minori spese (programmi)	6.110,46
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	59.118,54
Avanzo di amministrazione	19.330,54
TOTALE POSITIVI	84.559,54
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	84.559,54
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	84.559,54

2020	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

2021	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.264.937,87		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	15.301,40	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.299.814,00	1.310.709,00	1.307.400,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.213.307,94	1.207.532,00	1.203.306,00
di cui - fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*9.138,00*	*10.213,00*	*10.751,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	98.538,00	103.177,00	104.094,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		3.269,46	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	19.330,54	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		22.600,00	0,00	0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	68.262,80	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.268.103,00	541.860,00	1.024.275,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.358.965,80	541.860,00	1.024.275,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-22.600,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		22.600,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	19.330,54	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		3.269,46	0,00	0,00

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

Per quanto riguarda la gestione dei residui non risulta movimentata alla data odierna.

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico,

tenuto conto:

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla responsabile del Servizio Finanziario;
- delle segnalazioni effettuate in questa sede, finalizzate a migliorare e a superare l'attuale situazione di difficoltà del Servizio finanziario;
- che lo scrivente Revisore Unico ha assunto l'incarico di revisione a decorrere dal 16 luglio 2017;

verificato:

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui con le raccomandazioni espresse;
- l'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- la coerenza delle previsioni per gli anni 2019 - 2021;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Rocca San Casciano lì, 18/07/2019

Il Revisore Unico
Dott. Cesare CAMPACCI